

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale

Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Servizio Promozione della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro

Comunicazione del 27/05/2025

“Medicina Legale – Polizia Mortuaria - Disposizioni regionali in materia di polizia mortuaria – L.R. n. 34/2008 e R.R. n. 8/2015 – Indirizzi operativi per l’applicazione uniforme sul territorio regionale.”

Al Presidente ANCI Puglia

Ai Direttori Generali

e, per il loro tramite,

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione

Ai Direttori dei SISP delle Aziende Sanitarie Locali

e, per conoscenza

Ai Componenti del Gruppo di Lavoro regionale Polizia Mortuaria

Alla Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri (FENIOF)

e, per conoscenza

All’Assessore Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti

Al Presidente della Giunta Regionale

La presente nota intende richiamare l’attenzione degli Enti in indirizzo sulla necessità che sia garantita un’applicazione puntuale e uniforme delle disposizioni regionali in materia di polizia mortuaria, con riferimento alla Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2008 ("Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.") e al Regolamento Regionale n. 8 del 11 marzo 2015, recante “Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in materia funeraria relativi all’applicazione dei su citati testi normativi, si forniscono le seguenti indicazioni e chiarimenti al fine di fornire un indirizzo esaustivo sulla disciplina di riferimento e garantire una omogenea e coerente azione amministrativa sul territorio regionale.

1. Attività funebre

Si pone in evidenza quanto prescritto dell’art. 15 della L.R. n. 34/2008 e degli artt. 8, 16 e 17 del R.R. n. 8/2015, di cui di seguito.

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

L’attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l’impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell’impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall’art. 15 del R.R. 8/2015. L’autorizzazione all’esercizio di attività funebre viene rilasciata sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.

Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre, verificato annualmente da parte dell’ASL, e di un’autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si richiede l’autorizzazione;
- c) quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell’autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
- d) un responsabile della conduzione dell’attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell’impresa.

I requisiti di cui ai precedenti punti a) e c) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di conte-

nuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al paragrafo precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti.

Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

2. Strutture per il commiato

Si pone in evidenza quanto prescritto dall'art. 17 della L.R. n. 34/2008 e dagli artt. 8 e 15 del R.R. n. 8/2015, di cui di seguito.

Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

A norma dell'art.17 della Legge Regionale, le strutture per il commiato si individuano in:

a) la "casa funeraria": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

b) la "sala del commiato": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.

Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, devono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

Sia le case funerarie che le sale del commiato devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Nello specifico si evidenzia quanto disposto dal DPR del 14/01/1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.", allegato 1 art.1 sezione "Servizio Mortuario" che dispone "Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

Requisiti minimi strutturali: il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

Requisiti minimi impiantistici: il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche: temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme, umidità relativa 60% +/- 5, n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h. È prevista la seguente dotazione minima impiantistica: impianto illuminazione di emergenza."

Le strutture per il commiato, inoltre, devono possedere, ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale e in aggiunta a quanto previsto dal DPR succitato:

a) locale spogliatoio per il personale;

b) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili.

Inoltre, è preferibile, ma non obbligatorio, dotarsi di un locale per ristoro.

La dotazione minima impiantistica richiesta, in aggiunta a quanto prescritto dal DPR, è la seguente:

a. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza da parte di un operatore, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

b. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

Si evidenzia che le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture sociosanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

Qualora dovesse rendersi necessaria l'approvazione della costruzione di strutture per il commiato e case funerarie nei centri abitati, la collocazione di strutture per il commiato, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e alla fascia di rispetto di almeno duecento metri dal centro abitato, nonché valutazioni inerenti alle destinazioni d'uso ammissibili di tali tipologie di strutture, richiede la valutazione puntuale dell'interesse pubblico da effettuarsi, a norma di legge, dal dirigente comunale competente e, preliminarmente, dal Consiglio Comunale.

Con riferimento invece alla definizione di "strutture di vita collettiva", si fa presente che, nelle more di un intervento chiarificatore e/o di modifica della norma regionale, detto concetto debba riferirsi al complesso di attività eterogenee che hanno in comune il fatto di essere aperte ad un pubblico ampio occupandosi di servizi principalmente a carattere assistenziale, educativo, sanitario, sociale e ricreativo. Per tale motivazione, va conseguentemente esclusa l'apertura di strutture per il commiato all'interno di condomini residenziali o all'interno di strutture nelle quali siano presenti attività aperte ad un ampio pubblico.

Per quanto attiene ai requisiti organizzativi, si rammenta che l'apertura delle strutture per il commiato al pubblico, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.

Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.

Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Si evidenzia che i luoghi di culto che desiderano svolgere le attività previste dall'art.17 della Legge Regionale sono soggette al rispetto degli stessi adempimenti e requisiti prescritti per le strutture del commiato.

3. Salute e sicurezza sul lavoro

Tutte le attività mortuarie devono essere svolte nel rispetto del D.lgs. 81/2008, in particolare:

- Applicazione delle misure generali di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Valutazione dei rischi specifici, tra cui rischio biologico, movimentazione dei carichi, stress lavoro correlato;
- Formazione obbligatoria per il personale in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

4. Compiti di vigilanza a carico delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni

Ai sensi della L.R. n. 34/2008 e del R.R. n. 8/2015, le attività e i servizi funebri, necroscopici e cimiteriali sono soggetti a vigilanza da parte delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni, secondo le rispettive competenze.

In particolare:

• Le Aziende Sanitarie Locali esercitano:

– la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi mortuari, inclusi quelli svolti da soggetti privati e dai luoghi di culto;

– controlli periodici sulla regolarità del personale, sulla corretta gestione delle salme, sull'idoneità dei locali e dei mezzi impiegati;

– ispezioni anche senza preavviso e l'irrogazione di eventuali provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività in caso di gravi violazioni sanitarie.

• I Comuni:

– rilasciano le autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture mortuarie e funebri, previo parere favorevole dell'ASL;

- sono competenti per i provvedimenti amministrativi conseguenti alle irregolarità riscontrate;
 - hanno l'obbligo di istituire un registro delle imprese funebri autorizzate, soggetto ad aggiornamento periodico.
- Si invitano, pertanto, i destinatari della presente nota a prenderne atto e darne massima diffusione agli Enti e articolazioni di rispettiva competenza e si chiede di provvedere a tutte le attività conseguenziali ivi comprese le verifiche delle attività sul proprio territorio al fine di garantire che i servizi siano svolti in favore della cittadinanza in conformità ai principi e alle finalità delle disposizioni sopra richiamate.

Il Funzionario istruttore Valeria Lanzolla

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Nehludoff Albano

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere Onofrio Mongelli

Il Direttore del Dipartimento Vito Montanaro